

PROGETTO
Pianificazione Operativa Territoriale

Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'**Apprendistato** per la **Qualifica** e per il **Diploma**
Professionale - Regione Calabria

(Agg. 18 Aprile 2012)

ACCORDO

per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

(ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti Sociali

E

Ufficio Scolastico Regionale Calabria e/o coinvolgere gli stessi soggetti precedentemente coinvolti nell'attivazione dei percorsi formativi ex 226/2005

di seguito denominate "Parti".

Visto

- ✓ Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di *"Libretto formativo del cittadino"*, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- ✓ Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- ✓ Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- ✓ Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del

- Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- ✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
 - ✓ Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
 - ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
 - ✓ "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio

dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";

- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato

- ✓ che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 167/2011 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;
- ✓ che ai sensi dell'accordo del 15 marzo 2012, di cui al punto precedente:
 - le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27

luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;

- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I. dell'11 novembre 2011;
 - le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
 - i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
 - i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue (per un totale complessivo nel triennio di un numero di ore non inferiore a 1200), tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
 - le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;
- ✓ che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto di

apprendistato, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

- ✓ che in coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di leFP, l'offerta formativa per questa tipologia di apprendisti debba essere regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare, ai giovani fino a 25 anni, l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali attraverso percorsi conformi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (di seguito LEP), come definiti dal citato D.Lgs. n. 226/05 ed in considerazione delle specifiche esigenze delle imprese;
- ✓ che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi debba essere differenziata per livello di scolarità in ingresso;

le Parti concordano

- ✓ di recepire quanto previsto dal D.lgs. 167/2011 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel Mercato del Lavoro;
- ✓ di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- ✓ che gli obiettivi di base finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fattore di interesse per le imprese e per i giovani, sono i seguenti:
 - valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere maggiormente aderente la formazione sul soggetto;
 - qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso

un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l'intervento delle istituzioni formative abilitate al rilascio della qualifica e del diploma professionale;

- o valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale concordato con le istituzioni formative, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
 - o interazione tra impresa e istituzioni formative garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale;
 - o valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali;
- ✓ di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
 - ✓ di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d);
 - ✓ di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
 - ✓ che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale:
 - o garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;
 - o attesterà le competenze acquisite dall'apprendista;
 - ✓ che la Regione Calabria stimolerà la formazione del tutor didattico e del tutore o referente aziendale;
 - ✓ che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione Calabria nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue (1200 nel triennio), tenuto conto della possibilità,

nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i maggiorenni saranno definite in atti successivi;

- ✓ che la formazione strutturata, qualora non venga svolta in contesti formativi formali, deve essere progettata, verificabile nei tempi d'esecuzione e misurabile nella durata e negli esiti e può essere svolta internamente o esternamente all'azienda;
- ✓ che tale formazione strutturata è finalizzata prioritariamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche che verranno definite dal tutor didattico in accordo con l'istituzione formativa e il tutore o referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e dei fabbisogni delle imprese;
- ✓ che la Regione, in considerazione delle risorse disponibili, potrà incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato da parte delle imprese, attraverso un "Bonus di premialità" e/o "Bollino qualità" per favorire la responsabilità sociale d'impresa;
- ✓ che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità da definire dalla Regione Calabria;
- ✓ di istituire un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le università calabresi e l'Ufficio scolastico regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato.
- ✓ di approvare tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti